



COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Dell'8 ottobre 2018

Il Municipio di Serravalle,
richiamati gli artt. 47 e 48 Regolamento comunale del 26 novembre 2012;
richiamati gli artt. 107 e 192 LOC e l'art. 44 RaLOC;
con risoluzione N. 969 ;

o r d i n a :

Art. 1

Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.

Art. 2

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

Art. 3

¹ Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade e la permanenza di veicoli parcheggiati su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.

² Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare Servizio di sgombero della neve o spargimento del sale come pure dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Art. 4

¹ I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e le piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

² I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

Art. 5

¹ I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti verso le strade e piazze pubbliche per evitare la rottura degli stessi e la conseguente caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

² I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di rami, neve e di ghiaccio, da piante e alberi propri.

Art. 6

È stabilito il divieto di provocare la fuoriuscita di acque su strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

Art. 7

Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con provvedimenti atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero.
Caso contrario, è declinata ogni responsabilità per eventuali danni.

Art. 8

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per le procedure contravvenzionali tornano applicabili gli artt. 145 e segg. Legge organica comunale (LOC).

Art. 9

La presente Ordinanza municipale è pubblicata all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC dall'11 ottobre al 9 novembre 2018 ed entra in vigore il 1. novembre 2018, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.